



COMUNE DI TORRE DE ' ROVERI
Provincia di BERGAMO

Piazza C.Sforza n. 3 - C.F.00684180169
Tel. 035-581026 - Fax 035-583138

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE
FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA E/O
CONTRATTI APERTI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.01.2009

Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia

| | |
|--|-----------|
| Titolo I - Principi | 4 |
| ART. 1 - NORMATIVA..... | 4 |
| ART. 2 - PRINCIPI GENERALI..... | 4 |
| ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA | 5 |
| ART. 4 - LIMITI ECONOMICI AGLI INTERVENTI IN ECONOMIA..... | 5 |
| TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI..... | 7 |
| ART. 5 - LAVORI IN ECONOMIA | 7 |
| ART. 6 - FORNITURE IN ECONOMIA..... | 8 |
| ART. 7 - SERVIZI IN ECONOMIA..... | 10 |
| ART. 8 - NORMA DI SALVAGUARDIA..... | 12 |
| TITOLO III - PROCEDIMENTO..... | 13 |
| ART. 9 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO..... | 13 |
| ART. 10 - INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA..... | 13 |
| ART. 11 - INTERVENTI ESEGUITI PER COTTIMO FIDUCIARIO | 13 |
| ART. 12 - ATTI DELLA PROCEDURA | 15 |
| ART. 13 - SCELTA DEL CONTRAENTE | 15 |
| ART. 14 - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA..... | 16 |
| ART. 15 - MEZZI DI TUTELA..... | 16 |
| TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI..... | 17 |
| ART. 16 - INTERVENTI D'URGENZA..... | 17 |
| ART. 17 - LAVORI DI SOMMA URGENZA..... | 17 |
| ART. 18 - INTERVENTI D'URGENZA O LAVORI DI SOMMA URGENZA ORDINATI DAL SINDACO | 18 |
| ART. 19 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI..... | 18 |
| ART. 20 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER BENI E SERVIZI CONVENZIONATI CON CATEGORIE PROTETTE..... | 18 |
| ART. 21 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI..... | 19 |
| ART. 22 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI | 19 |
| TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA..... | 22 |
| ART. 23 - INTERVENTI AFFIDATI IN ECONOMIA PER COTTIMO..... | 22 |
| ART. 24 - GARANZIE..... | 22 |
| ART. 25 - REVISIONE PREZZI | 22 |
| ART. 26 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 23 |
| ART. 27 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI PER COTTIMO | 23 |
| ART. 28 - LAVORI O PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO, PERIZIE DI VARIANTE O SUPPLETIVE..... | 24 |
| TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA..... | 25 |
| ART. 29 - ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI..... | 25 |
| ART. 30 - INADEMPIMENTI..... | 25 |
| TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI | 26 |
| ART. 31 - VERIFICA E COLLAUDO | 26 |
| ART. 32 - PROCEDURE CONTABILI..... | 26 |
| ART. 33 - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI..... | 26 |
| ART. 34 - PENALI..... | 27 |
| ART. 35 - NORMATIVA ANTIMAFIA E D.U.R.C. | 28 |
| ART. 36 - PIANI DELLA SICUREZZA..... | 29 |

Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia

| | |
|--|-----------|
| ART. 37 - RINVIO E ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI | 29 |
| TITOLO VIII - CONTRATTI APERTI DI MANUTENZIONE..... | 30 |
| ART. 38 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE | 30 |
| ART. 39 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE..... | 30 |
| ART. 40 - ELEMENTI PROGETTUALI E LORO APPROVAZIONE | 31 |
| ART. 41 - MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE | 31 |
| ART. 42 - CONTENUTO DEL CONTRATTO APERTO | 32 |
| ART. 43 - NORMATIVA ANTIMAFIA, SUBAPPALTO E D.U.R.C. | 32 |
| ART. 44 - PIANI DI SICUREZZA..... | 34 |
| ART. 45 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE..... | 34 |
| ART. 46 - CONTABILITÀ, STATI DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ORDINATI | 35 |
| ART. 47 - VARIANTI E MAGGIORI SPESE | 36 |
| ART. 48 - COLLAUDI/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE..... | 36 |
| ART. 49 - RINVIO..... | 36 |
| ART. 50 - ENTRATA IN VIGORE | 37 |

Titolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Normativa

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia, attuando le previsioni di cui all'articolo 191 - comma 2 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.

Art. 2 - Principi generali

1. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
2. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita previa redazione di capitolato d'oneri o lettera tipo.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione ed il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
4. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
5. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 27 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
6. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 5 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale, sulla base anche di schemi progettuali approvati dall'organo competente.

7. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.
8. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 3 - Modalità di esecuzione dei lavori in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
 - a. mediante amministrazione diretta;
 - b. mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Ente appaltante; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, purché in possesso dei necessari requisiti e sulla base di un criterio di rotazione come da art. 7 – comma 1 – dell'Allegato 1 (Regolamento per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici) al presente Regolamento.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 euro.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a. l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b. gli affidamenti di interventi misti (nei quali siano previsti contemporaneamente lavori, forniture, servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi) ai quali si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente o separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati il limite economico di cui al comma 1 del presente articolo si applica all'intervento considerato unitariamente.

5. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5 comma 1 e 3, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di 30.000,00 euro, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a).
6. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5 comma 2 e 3, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di 75.000,00 euro, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti.
7. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Titolo II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 5 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4 - comma 1 – IVA esclusa, i seguenti lavori:
 - a. manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori. Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate e per smottamenti (lavori di somma urgenza);
 - riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b. lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e. lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno l'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g. lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - h. lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di

cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;

- i. realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale diretta alla conservazione, manutenzione o adeguamento normativo del patrimonio edilizio, viabile, impiantistico e paesaggistico (corsi d'acqua ecc.) di non rilevante complessità previo opportuno livello di progettazione di cui all'art. 93 – comma 2 – del Codice max 100.000,00 euro anche per regime d'urgenza.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4 commi 5 e 6, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
- a. manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - c. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d. manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - e. manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - f. manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - g. manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4 commi 5 e 6, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 7.

Art. 6 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture, con il limite di cui all'art. 4 – comma 1 – IVA esclusa, di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a. arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- b. beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- c. libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- d. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- e. materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- f. veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- g. prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- h. vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- i. apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
- j. mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica);
- k. farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- l. beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- m. beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- n. fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione, climatizzazione dei locali, combustibile per il riscaldamento di immobili;
- o. materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- p. attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
- q. sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- r. coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

- s. acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - t. forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - u. forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - v. forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Possono, altresì, essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 5 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi, con il limite di cui all'art. 4 – comma 1 – IVA esclusa, a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
- II.A cat.1) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
 - II.A cat.2) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, numeri di riferimento CPC 712 (eccetto 71235), 7512, 87304;
 - II.A cat.3) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, numero di riferimento CPC 73 (eccetto 7321);
 - II.A cat.4) trasporto di posta per via terrestre e aerea, numero di riferimento CPC 71235, 7321;
 - II.A cat.5) servizi di telecomunicazione, numero di riferimento CPC 752;
 - II.A cat.6) servizi finanziari: a) servizi assicurativi, b) servizi bancari e finanziari, numeri di riferimento CPC ex 81, 812, 814;
 - II.A cat.7) servizi informatici e affini, numero di riferimento CPC 84;
 - II.A cat.8) servizi di ricerca e sviluppo, numero di riferimento CPC 85;
 - II.A cat.9) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, numero di riferimento CPC 862;

- II.A cat.10) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica, numero di riferimento CPC 864;
 - II.A cat.11) servizi di consulenza gestionale e affini, numeri di riferimento CPC 865 e 866;
 - II.A cat.12) servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi, numero di riferimento CPC 867;
 - II.A cat.13) servizi pubblicitari, numero di riferimento CPC 871;
 - II.A cat.14) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;
 - II.A cat.15) servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o contratto, numero di riferimento CPC 88442;
 - II.A cat.16) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi, numero di riferimento CPC 94;
 - II.B cat.17) servizi alberghieri e di ristorazione, numero di riferimento CPC 64;
 - II.B cat.18) servizi di trasporto per ferrovia, numero di riferimento CPC 711;
 - II.B cat.19) servizi di trasporto per via d'acqua, numero di riferimento CPC 72;
 - II.B cat.20) servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti, numero di riferimento CPC 74;
 - II.B cat.21) servizi legali, numero di riferimento CPC 861;
 - II.B cat.22) di collocamento e reperimento di personale, numero di riferimento CPC 872;
 - II.B cat.23) servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati servizi con furgoni blindati, numero di riferimento CPC 873 (tranne 87304);
 - II.B cat.24) servizi relativi all'istruzione anche professionale, numero di riferimento CPC 92;
 - II.B cat.25) servizi sanitari e sociali, numero di riferimento CPC 93;
 - II.B cat.26) servizi ricreativi, culturali e sportivi, numero di riferimento CPC 96.
2. Possono, altresì, essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
- a. nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 6;

- b. locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c. servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e. servizi legali di cui all'articolo 21, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f. servizi tecnici di cui all'articolo 22, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - g. servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
3. Possono, inoltre, essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 5 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 6.

Art. 8 - Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

Titolo III - PROCEDIMENTO

Art. 9 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'Amministrazione opera a mezzo del Responsabile del Settore interessato (nel seguito semplicemente Responsabile), nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Responsabile del Settore può avvalersi di un Responsabile del Procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del Responsabile del Procedimento resta a carico del Responsabile del Settore.
3. Il Responsabile del Settore garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del settore che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. Ogni Settore è responsabile dell'esecuzione in economia dei servizi e delle forniture ciascuno per quanto di propria competenza.

Art. 10 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal Responsabile, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 11 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e fino alle soglie di cui al comma 9 dell'art. 125 del Codice, così come modificato dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1422/2007 del 4/12/2007, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici specializzati nel ramo, di provata esperienza e fiducia, ai sensi dell'art. 125 - comma 8 - del Codice, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante ai sensi del Regolamento per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici (Allegato 1) al presente Regolamento quale parte integrante e

sostanziale. Per servizi o forniture inferiori a 20.000,00 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile.

2. I preventivi richiesti dal Responsabile devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito che, di norma, contiene:
 - a. l'esatta indicazione del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b. le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c. le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - d. il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e. le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f. il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g. il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h. la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da contratto, da scrittura privata semplice oppure d'apposita lettera con la quale il Responsabile dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi come meglio specificato all'art. 33 del presente Regolamento. I predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito. I limiti e le modalità per la stipula di contratti sono sempre previsti dall'art. 33 del presente Regolamento.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a. qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b. quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi e l'importo non sia superiore a 100.000,00 euro;

- c. quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità e l'importo non sia superiore a 100.000,00 euro;
- d. nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000,00 euro.
- e. nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000,00 euro.

Art. 12 - Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 16 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 17, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile predispone un capitolato d'onere ed eventuali elaborati grafici per la definizione dettagliata dell'opera ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile redige un modello e/o elaborato grafico progettuale, opportunamente approvato dalla stazione Appaltante, per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 13 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a. in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b. in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del Settore che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
3. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.
4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della

motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

Art. 14 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il Responsabile del Settore deve farsi assistere da almeno uno o due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Art. 15 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

Titolo IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 16 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal Responsabile o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi e da eventuali schemi grafico-progettuali dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione. Qualora, nell'esecuzione di lavori d'urgenza, siano coinvolti organi Regionali gli elaborati progettuali saranno sottoposti alla relativa approvazione degli stessi in base alle linee guida da essi emanate.

Art. 17 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 16, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato nel rispetto delle linee guida Regionali in caso siano coinvolte strutture operative Regionali.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al Responsabile del Settore.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il Responsabile redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi ivi compresi eventuali elaborati tecnici e la

trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale che provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il Responsabile procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 18 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 16 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 17 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 9, 16 e 17, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il Responsabile provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 19 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 5 e 13 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a. alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b. alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c. alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d. alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
 - a. nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 25.000,00;
 - b. nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 150.000,00.

Art. 20 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che

svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 21 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a 100.000,00 euro; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 9, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a. di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b. di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c. prestazioni notarili.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 22 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a. i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b. le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c. le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;

- d. le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
 - e. i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f. ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal Responsabile.
 3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
 - a. possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
 - b. uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

- conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
 - rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
 - sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
 5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
 - a. nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
 - b. non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza.
 - c. un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
 6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
 7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 100.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
 8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
 - a. di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 206.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
 - b. di importo pari o superiore a 206.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
 9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Titolo V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 23 - Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
 - a. mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
 - b. mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
 - c. in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente ed eventualmente sulla scelta di schemi grafico-progettuali.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del Responsabile di cui all'articolo 9 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 24 - Garanzie

1. E' fatta salva la possibilità a discrezione del Responsabile, a seconda della natura e tipologia del lavoro, del servizio e/o acquisizione della fornitura, chiedere la presentazione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 75 e definitiva ai sensi dell'art. 113 del Codice.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 26 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a. per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b. per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 27 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a. sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - b. sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
 - a. dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b. dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c. dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d. dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e. dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f. dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g. dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h. dei pagamenti già effettuati;
 - i. delle eventuali riserve dell'impresa;

- j. di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
4. Nel caso in cui il D.U.R.C. non venga rilasciato positivamente dalle competenti Autorità, troverà applicazione il successivo art. 35 comma 4 lett. b).

Art. 28 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

Titolo VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 29 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal Responsabile, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all'ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a. la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b. la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c. i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d. le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - e. ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il Responsabile, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a. i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b. il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
 - c. i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 30 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a 40.000,00 euro, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a 20.000,00 euro ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b).
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal Responsabile, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.
4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

Art. 32 - Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923 e s.m.i, e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

Art. 33 - Stipulazione dei contratti

1. Il contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi di importo superiore ad € 25.000,00 (IVA esclusa) e per mezzo di scrittura privata per spese di importo compreso tra € 10.000,00 (IVA compresa) ed € 25.000,00 (IVA esclusa). Per spese di importo inferiore ad € 10.000,00 (IVA compresa), non si procede alla stipula del contratto, il quale si perfeziona semplicemente con l'acquisizione, agli atti dell'Ente, dell'offerta e con la ricezione, da parte della ditta, della comunicazione dell'Ente di affidamento dei lavori, della fornitura o del servizio previa sottoscrizione delle determinazioni di approvazione dell'offerta.
2. Nel contratto di cottimo saranno indicati:
 - a. la prestazione del contratto ovvero l'oggetto del cottimo
 - b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo

- c. le condizioni e le modalità di esecuzione
 - d. i termini per l'espletamento delle prestazioni
 - e. le modalità di pagamento
 - f. le penalità per ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale
 - g. la facoltà che si riserva l'Amministrazione in caso di inadempimento del cottimista di provvedere d'ufficio alla risoluzione in danno del contratto mediante semplice denuncia, a seguito di contraddittorio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici
 - h. la cauzione, salvo non si provveda ad espresso esonero
 - i. eventuali forme di garanzia in rapporto alla specificità delle somministrazioni o dei lavori da eseguire
 - j. l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro
 - k. l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.
3. Per i cottimi relativi ai lavori, ove non diversamente stabilito dal Responsabile, si fa riferimento allo schema allegato.

Art. 34 - Penali

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nel contratto o nella lettera od atto di ordinazione delle spese in economia.
2. L'importo della penale giornaliera in relazione all'importanza ed all'entità del lavoro, è determinato nel capitolato d'onere o nel contratto, dal Responsabile del Settore, di norma nei limiti previsti per i contratti d'appalto dall'art. 117 del D.P.R. 554/1999. In casi particolari e motivati potranno essere previste penali di maggiore entità.
3. Il ritardo nell'espletamento del servizio, fornitura o lavoro in economia oltre un mese dal termine previsto, deve ritenersi sempre come un grave ritardo e come tale costituire titolo per la risoluzione del contratto per "grave inadempimento".
4. Il Responsabile del Settore potrà inserire nei contratti di cottimo tutte quelle penali che ritiene opportune in rapporto alla natura, alla specificità ed all'urgenza dei lavori a maggiore salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 35 - Normativa antimafia e D.U.R.C.

(Documento Unico di Regolarità Contributiva)

1. Ai rapporti disciplinati dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni in materia antimafia di cui alla normativa vigente.
2. L'impresa cottimista è tenuta a fornire all'Amministrazione Comunale tutti i dati necessari per la richiesta del D.U.R.C., e a garantire che lo stesso sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto dei lavori:
 - a. dopo l'affidamento e prima della stipula del contratto di cottimo;
 - b. prima dell'erogazione di ogni pagamento di ciascuno stato di avanzamento o del saldo finale.
3. L'inosservanza da parte dell'impresa cottimista delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento del contratto di cottimo e, pertanto, qualora emergessero irregolarità ed inadempienze in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto determina giusta causa per la risoluzione del contratto di cottimo.
4. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni:
 - a. posizione di non regolarità emersa a carico del cottimista riferita al momento dell'affidamento e prima della stipula del contratto: si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
 - b. situazione di non correttezza contributiva del cottimista che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto: si procederà a seconda della gravità dell'irregolarità riscontrata con l'accantonamento sino ad un massimo del 20% dell'importo del Certificato di Pagamento corrente e di quelli successivi ovvero nei casi più gravi alla totale sospensione dei pagamenti fino a quando non sarà accertata l'avvenuta regolarizzazione, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterati o perduranti inadempimenti.
5. Il Cottimista ha facoltà di accertamento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.
6. Per l'iscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi versamenti, vale il regime definito dal CCNL del comparto edile vigente nel corso dell'esecuzione del contratto.
7. In base alle norme vigenti, nel caso di cottimi per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige l'obbligo per l'impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile locale competente per territorio, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.

Art. 36 - Piani della sicurezza

1. Per i lavori da eseguire in economia (sia per i cottimi fiduciari, sia in amministrazione diretta) dovrà essere rispettato, per quanto applicabile, il D.Lgs. 494/1996. Il piano di sicurezza redatto dall'Amministrazione Comunale (o da esperti esterni) dovrà essere in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto alle specificità dell'intervento.
2. Nei casi in cui, a norma di legge, non trovi applicazione l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, verranno applicate le misure sostitutive previste dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e dei terzi (piano sostitutivo della sicurezza).

Art. 37 - Rinvio e abrogazione di norme preesistenti

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale, nonché alla corrispondente normativa regionale emanata in attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii.
2. E' sempre fatta salva l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 41 del R.D. n. 827/1924.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto od incompatibili con quelle del presente Regolamento, in particolare:
 - Il Regolamento di esecuzione di lavori in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21 marzo 2005
 - il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21 marzo 2005.

Titolo VIII - CONTRATTI APERTI DI MANUTENZIONE

Art. 38 - Oggetto del Regolamento e suo ambito di applicazione

1. Il presente Titolo integra le disposizioni di legge relative alle modalità di affidamento e di espletamento dei “contratti aperti di manutenzione” così come definite dall’art. 154 – comma 2 – del D.P.R. n. 554/1999.
2. “Contratti aperti di manutenzione si intendono quei particolari appalti la cui prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi di manutenzione del patrimonio comunale non predeterminati nel numero, ma nell’entità economica complessiva i quali si rendono necessari in rapporto alle esigenze manutentive imprevedibili della Stazione Appaltante.
3. Di norma tali interventi devono essere contraddistinti dall’oggettiva impossibilità, o estrema difficoltà, di predeterminare a priori l’oggetto dell’intervento, le prestazioni da svolgere, le quantità ed i luoghi dell’intervento in quanto scaturenti da richieste contingenti di cittadini, associazioni, enti, manifestazioni, eventi dovuti a causa di forza maggiore ecc., ovvero da necessità impellenti od imprevedibili sotto un profilo revisionale. Per tali ragioni gli interventi di cui al presente capo sfuggono, per natura, alla programmazione.
4. I contratti aperti per manutenzione potranno essere affidati per tipologie omogenee (lavori edili, stradali, termoidraulici, elettrici, ecc) o miste.
5. Il limite di importo per tali forme di contratti viene stabilito in 15.000,00 euro.
6. Possono essere fissati convenzionalmente dei tempi massimi di validità del rapporto contrattuale. Qualora gli stessi non siano stabiliti varrà il principio dell’esaurimento dell’importo contrattuale.

Art. 39 - Programmazione degli interventi di manutenzione

1. Interventi di manutenzione possono essere indicati in maniera aggregata nel programma triennale per ciascuna categoria di lavori e, pertanto, non si rende necessaria la redazione del progetto preliminare.
2. L’entità economica degli interventi dovrà basarsi sulla base dei dati storici della spesa o, più analiticamente, dagli studi di pianificazione generale della manutenzione redatti dagli uffici competenti.
3. Nell’elenco annuale, a norma di legge, gli interventi di importo superiore a 150.000,00 euro devono essere indicati singolarmente, mentre vengono aggregati quelli di importo inferiore. In entrambi i casi viene indicata la stima sommaria dei costi.
4. I singoli interventi (di entità inferiore a 150.000,00 euro) verranno concretamente attuati sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, dall’Assessore di riferimento, competente per materia, o autonomamente e motivatamente assunti dal

Responsabile del Settore competente per materia in rapporto ai doveri d'ufficio oppure in attuazione agli obiettivi di PEG.

Art. 40 - Elementi progettuali e loro approvazione

1. I “contratti aperti di manutenzione” dovranno essere affidati sulla base dei seguenti elementi progettuali minimi, da considerarsi, ai sensi dell’art. 93 – comma 2 – del Codice, quali elaborati grafici e descrittivi costituenti il progetto “definitivo”:
 - a. elenco prezzi
 - b. schema di contratto
 - c. capitolato speciale d'appalto
 - d. schemi tipo o particolari esecutivi (eventuale)
 - e. elaborati grafici (eventuale)
2. ELENCO PREZZI: L'elenco prezzi può essere redatto specificamente per il complesso di interventi da appaltare ovvero in subordine si farà riferimento a prezziari ufficiali validi nella Provincia o nella Regione;
3. SCHEMA DI CONTRATTO: Lo schema di contratto, per quanto compatibile, deve essere redatto conformemente ai contratti previsti dalla Legge e dai regolamenti per gli appalti dei lavori ordinari (non aperti).
4. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: Deve disciplinare i livelli prestazionali, tecnici e temporali del contratto aperto di cui costituisce un allegato. Per quanto compatibili si applicano le norme previste dall’art. 45 del D.P.R. 554/1999.
5. SCHEMI TIPO E PARTICOLARI ESECUTIVI: Questi dovranno essere redatti qualora il complesso degli interventi, per quanto non preventivabile nell’ubicazione specifica, presentino delle condizioni di ripetitività e di modularità esecutiva. In questo caso è opportuno includere tra gli elaborati da porre a base di gara schemi grafici che illustrino i livelli prestazionali richiesti.
6. ELABORATI GRAFICI: Qualora sia possibile dettagliare alcuni interventi con elaborati grafici specifici è opportuno redigerli nella scala ritenuta tecnicamente più opportuna per una corretta esecuzione da parte dell'appaltatore.
7. Ai sensi dell’art. 53 – comma 2 – del Codice il progetto “definitivo” come sopra dettagliato, dopo essere stato approvato dal competente soggetto, può essere posto direttamente a base d’asta. In tal caso il contratto avrà per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione.

Art. 41 - Modalità di scelta del contraente

1. I “contratti aperti di manutenzione” dovranno essere affidati sulla base della vigente normativa in materia di “qualificazione” e “scelta del contraente di appalti di opere pubbliche” in relazione all’importo complessivo del contratto posto a base d’asta (da computarsi per l’intero periodo di riferimento).

Art. 42 - Contenuto del contratto aperto

1. Nel contratto aperto di manutenzione, salvo i normali elementi convenzionali contenuti nei contratti di appalto, saranno indicati:
 - a. la definizione dell'oggetto del contratto con la specificazione di "contratto aperto";
 - b. la definizione della prestazione generale del contratto con l'indicazione della/e categoria/e di intervento;
 - c. i prezzi unitari e/o l'importo complessivo del contratto;
 - d. la durata massima del contratto ovvero la determinazione della scadenza coincidente con l'esaurimento delle somme di contratto;
 - e. le condizioni e le modalità di esecuzione;
 - f. la specificazione delle modalità di determinazione dei termini delle singole prestazioni da ordinare;
 - g. le modalità di pagamento riferite ad entità economiche e/o temporali;
 - h. le modalità di determinazione dei tempi di esecuzione (complessivi e/o parziali per ogni sub-intervento);
 - i. le penalità;
 - j. la facoltà che si riserva l'Amministrazione in caso di inadempimento di provvedere d'ufficio a spese dell'appaltatore o di risolvere il contratto nelle forme di legge;
 - k. l'obbligo dell'appaltatore di uniformarsi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi di lavoro;
 - l. le modalità di rispetto dei piani di coordinamento sulla sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 494/1996 (siano essi già predisposti o da predisporre in rapporto ai singoli interventi non preventivati).

Art. 43 - Normativa antimafia, subappalto e D.U.R.C.

1. Ai contratti aperti di manutenzione si applicano le disposizioni in materia di antimafia di cui al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 ed alle successive eventuali modificazioni con riferimento all'importo complessivo dell'appalto.
2. Ai contratti aperti di manutenzione sono applicabili le norme che disciplinano il subappalto dalla vigente normativa sugli appalti di Opere Pubbliche.
3. L'appaltatore è altresì tenuto a garantire all'Amministrazione che il D.U.R.C. , da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:

- a. dopo l'affidamento e prima della stipula del contratto d'appalto
 - b. prima dell'erogazione del certificato di pagamento relativo ad ogni stato di avanzamento
 - c. dopo l'ultimazione dei lavori e prima del Collaudo amministrativo.
4. L'inosservanza da parte dell'appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore; pertanto, qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell'appaltatore e dei sub-appaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 72, con rivalsa da parte dell'Amministrazione per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell'opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà dell'Amministrazione di sospendere i pagamenti e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.
5. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni:
- a. posizione di non regolarità emersa a carico dell'appaltatore riferita al momento dell'affidamento e prima della stipula del contratto: si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
 - b. situazione di non correttezza contributiva dell'appaltatore che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto: si procederà a seconda della gravità dell'irregolarità riscontrata con l'accantonamento fino ad un massimo del 20% dell'importo del Certificato di Pagamento corrente e di quelli successivi ovvero nei casi più gravi alla totale sospensione dei pagamenti fino a quando non sarà accertata l'avvenuta regolarizzazione, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterati o perduranti inadempimenti;
 - c. posizione di non regolarità emersa a carico di Subappaltatore, riferita al momento dell'autorizzazione al subappalto: si procederà con la revoca dell'autorizzazione al subappalto e si attuerà la sospensione del pagamento del 50% (del subappalto eventualmente già eseguito in opera nel SAL).
6. Per l'iscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi versamenti, vale il regime definito dal CCNL del comparto edile vigente nel corso dell'esecuzione del contratto.
7. In base alle norme vigenti, nel caso di cottimi per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige l'obbligo per l'impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile locale competente per territorio, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.

Art. 44 - Piani di sicurezza

1. Per i contratti aperti di manutenzione dovrà essere rispettata la normativa sulla sicurezza dei cantieri edili prevista dal D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche.
2. Il Piano della sicurezza e coordinamento, sarà redatto dall'Amministrazione Comunale (o da tecnici esterni appositamente incaricati) in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto ai singoli interventi manutentivi da attuare.
3. In relazione alla specificità dei contratti aperti, caratterizzati dall'imprevedibilità della loro concreta e puntuale esecuzione (essendo costituiti da una pluralità di interventi di manutenzione non prevedibili al momento dell'appalto), i piani di sicurezza e di coordinamento, di norma non saranno redatti prima dell'appalto ma prima dell'inizio dei lavori di ogni singolo intervento manutentivo (se ed in quanto soggetto alla normativa di cui trattasi). Di ciò se ne deve dare atto nell'ambito del contratto d'appalto.
4. Ciascun intervento sarà caratterizzato da uno specifico piano della sicurezza e coordinamento (da approvare con determina del Responsabile del settore competente per materia), un computo specifico degli oneri della sicurezza da assoggettare a ribasso, da uno o più soggetti a cui affidare i compiti del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (coincidente con il D.L. se questi ha i requisiti) ed un responsabile dei lavori (di norma coincidente con il RUP).
5. Qualora lo specifico intervento, in base alla normativa di riferimento, non sia assoggettato al piano di sicurezza e coordinamento la ditta appaltatrice dovrà redigere e consegnare al Direttore Lavori il piano sostitutivo di sicurezza, prima dell'inizio dei lavori.

Art. 45 - Modalità di esecuzione dei singoli interventi di manutenzione

1. Ogni singolo intervento, nell'ambito del più generale contratto aperto di manutenzione, prima della sua esecuzione, dovrà essere contraddistinto dai seguenti elementi:
 - a. atto di indirizzo o di programmazione (ai sensi dell'art. 39 – commi 2 e 3)
 - b. progetto manutentivo
 - c. piano della sicurezza e di coordinamento o piano sostitutivo della sicurezza
 - d. titolo autorizzativo edilizio/urbanistico
 - e. nomina formale delle competenti professionalità tecniche
 - f. ordine di esecuzione dell'appaltatore
2. Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere preceduti da almeno uno dei seguenti ATTI DI INDIRIZZO:
 - a. Intervento specifico previsto dal PEG
 - b. indirizzo, nell'ambito delle linee guida del PEG, da parte dell'assessore competente per materia o da parte della Giunta Comunale

- c. indirizzo, nell'ambito delle linee guida del PEG, del Responsabile del Settore competente per materia nel rispetto delle risorse assegnate
 - d. disposizione urgente del Responsabile del Settore competente diretto a prevenire potenziali pericoli per la pubblica incolumità.
3. Il PROGETTO MANUTENTIVO, consiste nella specificazione tecnica di ogni singolo intervento da attuare. In rapporto alla natura ed all'entità dell'intervento dovrà essere corredato dagli elaborati progettuali che si rendono necessari al fine di consentire alla ditta appaltatrice di eseguire correttamente l'intervento in rapporto alla corretta diligenza del buon imprenditore edile (planimetrie, sezioni, particolari, esplicitazione delle modalità di esecuzione, relazioni tecniche, progetti ai sensi della legge 46/1990 ecc). L'approvazione di tale progetto (di livello esecutivo), attinente alla sfera gestionale dell'Ente, è riservata al Responsabile del Settore competente per materia (anche se redatto a cura della stessa impresa appaltatrice).
 4. Ogni intervento manutentivo, qualora soggetto alle norme sulla sicurezza dei cantieri ai sensi della Legge 494/1996 dovrà essere corredato da un PIANO DELLA SICUREZZA come precisato dall'art. 44 del presente Regolamento.
 5. Il TITOLO AUTORIZZATIVO sarà, di norma, conseguito con l'approvazione del progetto (esecutivo) manutentivo di cui al precedente comma, verificato ai sensi dell'art. 112 del Codice.
 6. Per ciascun intervento dovranno essere designate le COMPETENTI PROFESSIONALITA' TECNICHE previste dalla legge ovvero il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (se obbligatorio per legge) ed, eventualmente, un ispettore di cantiere od un direttore operativo.
 7. L'ORDINE DI ESECUZIONE ALL'APPALTATORE deve specificare le modalità di svolgimento dell'intervento e deve contenere:
 - a. gli estremi dell'avvenuta stipulazione del contratto di appalto aperto di manutenzione di riferimento (salvo il caso di lavori da eseguire sotto riserve di legge);
 - b. l'allegato progetto manutentivo e l'eventuale piano di sicurezza dei lavori;
 - c. l'indicazione del termine di esecuzione dei lavori ordinati e la relativa penale giornaliera in caso di ritardo;
 - d. l'indicazione del titolo autorizzativi edilizio;
 - e. l'indicazione del Responsabile del Procedimento, del Direttore Lavori, del Responsabile della Sicurezza (se previsto), del direttore operativo e/o dell'ispettore di cantiere (se nominati).

Art. 46 - Contabilità, stati di avanzamento e liquidazione dei lavori ordinati

1. Per l'espletamento della contabilità dei lavori manutentivi di cui al presente capo e la liquidazione degli stati d'avanzamento parziale e finale troverà applicazione, per quanto

compatibile, la vigente normativa in materia di OO.PP disciplinata dal D.P.R. n. 554/1999.

2. Considerate le peculiarità proprie del contratto aperto di manutenzione, tuttavia, la contabilità e la liquidazione dei singoli interventi ordinati potrà assumere carattere autonomo (intervento per intervento) o cumulativo (unica contabilità per l'intero contratto). Tale facoltà dovrà essere specificata nel contratto di appalto o nel Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora tali documenti non contengano tale indicazione la contabilità dei lavori si potrà implementare per ogni singolo intervento o per insiemi omogenei di interventi ordinati (per competenza o per affinità di finanziamento o di programmazione) a discrezione del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento.
3. Nel caso in cui il DURC non venga rilasciato positivamente dalle competenti autorità troverà applicazione il precedente art. 43.

Art. 47 - Varianti e maggiori spese

1. Le varianti degli interventi già ordinati dovranno essere approvate ed impartite con gli stessi criteri previsti dal presente capo per gli interventi originari attraverso opportune varianti o varianti suppletive da redigere a cura del D.L. (o, in subordine, direttamente dal RUP).
2. Qualora l'importo complessivo del contratto di appalto aperto di manutenzione ecceda l'importo originario troverà applicazione l'art. 154 – comma 1 – del D.P.R. 554/1999.

Art. 48 - Collaudi/certificati di regolare esecuzione

1. I contratti aperti di manutenzione sono soggetti a Collaudo o Certificato di regolare esecuzione sulla base delle vigenti normative sui lavori pubblici ed in rapporto all'importo oggetto di contabilizzazione (per singoli interventi o per importo complessivo) così come stabilito dall'art. 46 – comma 2 – del presente Regolamento.
2. Tutti gli altri aspetti connessi alla contabilità finale, modalità di designazione del collaudatore, opzione tra certificato di collaudo o di regolare esecuzione ecc. sono rimesse alla disciplina generale prevista dal Codice e dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 49 - Rinvio

1. Per quanto non in contrasto con la disciplina legislativa dell'appalto e con il presente regolamento, ai lavori in economia ed ai contratti aperti di manutenzione troveranno applicazione in via analogica tutte le norme previste per gli appalti di lavori pubblici contenute nelle seguenti norme di riferimento:
 - a. D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia

- b. D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
- c. D.M. 19 aprile 2000, n. 145
- d. D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34

Art. 50 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del presente Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente